



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI VITERBO

SEZIONE 4

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	MASSATANI	ROBERTO	Presidente
<input type="checkbox"/>	CIRICA	BRUNO	Relatore
<input type="checkbox"/>	RANUCCI	SERGIO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

SEZIONE
N° 4
REG.GENERALE
N° 992/10
UDIENZA DEL
05/07/2013 ore 15:00
SENTENZA
N°

183/4/13

PRONUNCIATA IL:

5 LUG 2013

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

7 0 SET 2013

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 992/10 depositato il 15/04/2010
- avverso SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. IRPEF 2007 contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI VITERBO

proposto dal ricorrente:

Il Segretario

D. Saroffe

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con il ricorso in epigrafe o impugnava il silenzio-rifiuto dell' Agenzia delle Entrate di Viterbo formatosi su istanza di rimborso del 09/11/2009 relativamente alla somma di € 854,17 ed avente per oggetto l'imposta IRPEF applicata in sede di liquidazione della indennità di buonuscita, quale dipendente statale, erogata dall'INPDAP.

Il ricorrente contestava la violazione e falsa applicazione degli art.2, comma 1° e 4 comma 4° della L. n.482/1985 e della Legge n.212/2000, alla luce della Sentenza della Corte Costituzionale n.178/1986 e della Sentenza della Corte di Cassazione n.150/96, chiedendo la restituzione della minor somma liquidata.

Con rituale costituzione in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Viterbo confermava il proprio operato e chiedeva il rigetto del ricorso.

La Commissione, in camera di consiglio, verificati gli elementi in atti e le richieste delle parti, ritiene che il ricorso sia fondato e pertanto lo accoglie.

Osserva che la Corte Costituzionale, con la Sentenza n.178/1996 sopra richiamata ha dichiarato la illegittimità dell'art.2, commi 1 e 4 della L.482/1985 con conseguente detassazione per i dipendenti pubblici della indennità di buonuscita del 26,04% del suo ammontare lordo e che la Corte di Cassazione, Sezione 1° Civile, con Sentenza n.150/96 ha ribadito che ai fini della indennità di buonuscita tutti i servizi di ruolo e le anzianità convenzionali riscattate siano soggetti allo stesso trattamento tributario del servizio di ruolo a cui vanno ricongiunti.

Peraltro questa stessa sezione della CTP si è più volte espressa sulla questione, in senso conforme alla prevalente giurisprudenza formatasi su punto, tra cui con la Sentenza n.62/04/12, accogliendo i ricorsi con la statuizione che "nella quantificazione della indennità di buonuscita vanno computati anche i periodi utili con "riscatto totalmente a carico dell'iscritto" e la riduzione fiscale de quo "va applicata in maniera uniforme" anche a tali periodi". Detta riduzione del 26,04% va operata quindi anche sull'importo lordo deliberato nel caso in esame.

Nel caso di specie, pertanto, al dipendente ricorrente deve essere rimborsata la maggior imposta versata.

Il ricorso viene quindi accolto e le spese di lite compensate sussistendone i giusti motivi.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Viterbo il 05/07/2013

IL RELATORE



IL PRESIDENTE

